

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la Gentile Clientela che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 112 del 25 giugno 2008 (art. 32), sono state apportate modifiche all'art. 49 D.Lgs. 231/2007 relativamente alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

In particolare il D.L. prevede l'innalzamento da € 5.000,00 a € 12.500,00 relativamente ai seguenti commi dell'art. 49 D.Lgs. 231/2007:

- Comma 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi qualora il valore dell'operazione, anche frazionata nell'arco di una settimana, sia complessivamente pari o superiore a € 12.500,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di Moneta Elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- Comma 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 12.500,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Comma 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a € 12.500,00 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
- Comma 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 12.500,00.
- Comma 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari a € 12.500,00 sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Il D.L., inoltre, ha eliminato l'obbligo di inserire nella girata degli assegni liberi il codice fiscale/P.IVA del girante.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dettate dall'art. 49 D.Lgs.231/2007. Ovvero:

- Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati per l'incasso unicamente a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., a prescindere dall'importo recato dagli stessi.
- Le Banche, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007, sono tenute a rilasciare gli assegni muniti della "clausola di non trasferibilità". Il Cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari in "forma libera", da utilizzarsi in detta forma, esclusivamente per importi inferiori a € 12.500,00 (importo massimo € 12.499,99).
In tal caso il richiedente deve corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50 per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.
- In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla Banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento (per i libretti accesi ante 30 aprile 2008, è sufficiente un'autocertificazione da parte del cessionario).

Banca Popolare di Spoleto SpA

